

## **CAPITOLATO DI GARA**

**Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI IN VITRO ricompresi nella CND W05 della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) e di altro materiale di laboratorio per le esigenze delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria – N GARA 8131671.**

### **SOMMARIO**

- Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto**
- Art. 2 – Caratteristiche della fornitura e variazioni**
- Art. 3 – Documentazione tecnica**
- Art. 4 – Aggiudicazione della fornitura**
- Art. 5 - Condizioni di fornitura**
- Art. 6 – Imballaggio**
- Art. 7 – Tempi e modalità di consegna**
- Art. 8 – Sostituzione materiale per difetti ed imperfezioni**
- Art. 9 – Periodo di prova (clausola risolutiva espressa)**
- Art. 10 – Rispondenza alle normative vigenti e controlli**
- Art. 11 – Supporto tecnico - professionale**
- Art. 12 – Acquisto di prodotti non espressamente richiesti a gara**
- Art. 13 – Norme di prevenzione e sicurezza**
- Art. 14 – Accertamento delle quantità e qualità dei prodotti consegnati, verifica di conformità**
- Art. 15 – Modalità di esecuzione della fornitura**
- Art. 16 – Innovazione tecnologica**
- Art. 17 – Norme di prevenzione e sicurezza**
- Art. 18 – Inadempimenti e penalità**
- Art. 19 – Risoluzione e recesso del contratto**
- Art. 20 – Fatturazione e pagamento**
- Art. 21 – Termini di pagamento**
- Art.22 – Corrispettivi**
- Art. 23 – Garanzia fideiussoria**
- Art. 24 – Stipulazione del/i contratto/i**
- Art. 25 – Divieto di cessione del contratto**
- Art. 26 – Spese di partecipazione, di contratto ed IVA**
- Art. 27 – Disposizioni di prevenzione della corruzione**
- Art. 28 – Controversie**

Allegati:

*Allegato 1 al capitolato: requisiti generali della fornitura e caratteristiche tecniche*

*Allegato 2 al capitolato: elenco lotti e fabbisogno*

*Allegato 3 al capitolato tecnico – criteri di valutazione offerta tecnica*

## **Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto.**

Oggetto dell'appalto è l'affidamento della fornitura di:

“DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI IN VITRO Ricompresi nella CND W05”

L'appalto è suddiviso in **37 lotti** meglio specificati negli allegati 1 e 2.

Le ditte concorrenti alla procedura possono presentare offerta per uno o più lotti oggetto di gara.

Il contratto avrà la durata di 48 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di 24 mesi.

## **Art. 2 – Caratteristiche della fornitura e variazioni**

L'elenco e i requisiti minimi (caratteristiche tecniche, materiali, destinazioni d'uso) dei prodotti sono descritte **negli Allegati n. 1 e n. 2**, parte integrante del presente capitolato, con l'indicazione nell'Allegato 2, per ciascun prodotto, dei quantitativi presunti annuali.

I fabbisogni annui riportati nell'allegato elenco 2 si devono considerare indicativi e possono subire variazioni, in diminuzione o in aumento (art. 106, comma 1 lettera a del Codice), anche in funzione di modificazioni di sistemi organizzativi delle Aziende Sanitarie, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Tali previsioni, quindi, non vincolano in alcun modo le Aziende all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli ordini di fornitura durante il periodo di validità del Contratto.

## **Art. 3 – Documentazione tecnica - campionatura**

I concorrenti devono fornire la campionatura, come meglio specificato nell' allegato 2.

## **Art. 4 – Aggiudicazione della fornitura**

Relativamente ai lotti nn. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26 l'aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, al minor prezzo previa verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti.

Per i restati lotti, ovvero nn 1,2,3,17,18,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 si prevede l'aggiudicazione - **per ciascun lotto indivisibile** - a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i seguenti elementi e pesi:

**qualità (max 70 punti/100)**

**prezzo (max 30 punti/100).**

\*\*\*\*\*

L'individuazione **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** verrà effettuata con la seguente formula:

$$P_i = \sum_n (W_i * C_i)$$

) dove

$P_i$  = indice di valutazione dell'offerta esima;

$C_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno;

$\Sigma$  = sommatoria ;

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = punteggio attribuito al singolo requisito (i).

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

**A) OFFERTA TECNICA: max punti 70**

Il giudizio qualitativo per i lotti nn. 1,2,3,17,18,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, sarà espresso dalla Comm.ne giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulla base della documentazione tecnica e della campionatura presentata, **applicando i criteri di valutazione riportati nell'“allegato 3”**, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti nei citati allegati nn. 1 e 2.

**Non viene ammessa alla successiva fase di valutazione la ditta che non raggiungerà i 36 punti nel giudizio qualitativo.**

**B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30**

Per ciascuno dei lotti nn. 1,2,3,17,18,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 (da aggiudicare con il criterio qualità-prezzo), la successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO – limitatamente ai concorrenti le cui offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili - sarà effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo mediante *formula sotto indicata*:

$$P_e(i) = 30 \times (R_i/R_{max})^{0,3}$$

Ove

$P_e(i)$  = punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta

$R_i$ =ribasso offerto dal concorrente i-esimo

$R_{max}$ =ribasso dell'offerta più conveniente

0,3=coefficiente

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo di 30 attribuito al prezzo.

Si precisa che, l'offerta economica non può essere in aumento, ma esclusivamente in **ribasso** (indicando la percentuale di ribasso, inserendo tale dato nel campo “note” del file Dettaglio tecnico economico) rispetto al prezzo totale annuo, per ciascun lotto, posto a base d'asta, pari a:

LOTTO 1: € 1.107.541,99

LOTTO 2: € 107.743,40

LOTTO 3: € 130.587,00

LOTTO 17: € 53.352,58  
LOTTO 18: € 3.357,98  
LOTTO 27: € 4.450,00  
LOTTO 28: € 49.000,00  
LOTTO 29: € 15.600,00  
LOTTO 30: € 22.500,00  
LOTTO 31: € 63.250,00  
LOTTO 32: € 14.500,00  
LOTTO 33: € 17.100,00  
LOTTO 34: € 3.600,00  
LOTTO 35: € 8.500,00  
LOTTO 36: € 1.600,00  
LOTTO 37: € 6.300,00

**N.B.:** La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata a favore della ditta che avrà realizzato il punteggio totale più elevato (punteggio qualità + punteggio prezzo).

In caso di lotto mancante o incompleto delle informazioni richieste nella presentazione dell'offerta, ritenute elementi essenziali dell'offerta medesima, la Ditta concorrente sarà esclusa dalla gara per quel determinato lotto.

#### **Art. 5 - Condizioni di fornitura**

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 6 - Imballaggio**

L'imballo per il trasporto, deve essere realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto per garantire l'integrità finale.

Dovrà pertanto avere le seguenti caratteristiche:

di materiale inalterabile e robusto, tale da resistere agli urti;  
idoneo alla sovrapposizione di altri contenitori.

Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- contrassegno della Ditta aggiudicataria e denominazione e indirizzo dell'Azienda produttrice, se non coincidente;
- nome e descrizione del prodotto;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

L'imballaggio deve essere gratuito, a perdere.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 2 giorni dal ricevimento della segnalazione.

## **Art. 7 - Tempi e modalità di consegna**

Tutti i prodotti che verranno consegnati dovranno essere confezionati, conservati e trasportati in adempimento alle vigenti disposizioni di legge.

La consegna delle merci, le modalità di frequenza e i relativi quantitativi saranno determinati da ciascuna delle 4 Aziende, sulla base degli ordinativi trasmessi dal proprio Servizio di Farmacia.

I tempi di consegna non dovranno essere superiori ai 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine e non saranno subordinati a minimi d'ordine stabiliti dalla Ditta Aggiudicataria, ma eventualmente concordati dalla Ditta e accettati dal Servizio di Farmacia dell'Azienda.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda, la Ditta Aggiudicataria dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine.

In caso di impossibilità alla consegna nelle quantità e nei termini previsti, la Ditta Aggiudicataria provvederà a dare tempestiva comunicazione e, ove lo stesso lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di dispositivi ordinata, concordando contestualmente un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna della parte restante. Ove necessario, l'Azienda provvederà ad acquistare i beni oggetto dell'appalto sul libero mercato e a richiedere il risarcimento per la spesa eventualmente aggiuntiva che andrà a sostenere.

L'attività di consegna dei prodotti, si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna a magazzino.

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento della Richiesta di Consegna/ordine, data della Richiesta di Consegna/ordine, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

I materiali oggetto di fornitura al momento della consegna dovranno possedere una validità residua non inferiore ai **due terzi** della validità massima prevista, salvo casi specificati nel presente capitolato. La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo, se richiesto, di ritirare prodotti con validità residua di almeno 6 mesi, salvo casi specificati nel presente capitolato.

## **Art. 8- Sostituzione materiale per difetti e imperfezioni**

Qualora la merce inviata non corrispondesse, in tutto od in parte ai requisiti stabiliti dal presente Capitolato d'appalto, dovrà essere sostituita al più presto dal fornitore e questo anche nel caso che il rilievo avvenga dopo la consegna.

L'Aggiudicatario dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione, anche telefonica, i prodotti non conformi alle caratteristiche richieste con il presente Capitolato, anche se manomessi o sottoposti ad esame di controllo. In pendenza od in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione appaltante per l'eventuale ulteriore degrado o deprezzamento che i prodotti stessi dovessero subire.

La vista e l'accettazione dei prodotti da parte del personale incaricato non solleva la Ditta Aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo.

La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Azienda se non come attestazione della quantità ricevuta: pertanto, la stessa si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i

rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi.

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l'Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 9 - Periodo di prova (clausola risolutiva espressa)**

Le 4 Aziende si riservano un periodo di prova di sei mesi per accertare la rispondenza dei prodotti aggiudicati e dei servizi appaltati alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara.

Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto aggiudicato o dal giorno di inizio del servizio appaltato.

Per le apparecchiature la decorrenza della prova è fissata dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo.

In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del Responsabile del Servizio/i interessati alla fornitura od all'appalto, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni. Nel caso di apparecchiature, dovrà essere acquisito anche il motivato parere del Servizio di Ingegneria Clinica (ove esistente).-

Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta nei documenti di gara, l'Azienda incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato Speciale.

I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall'Azienda, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell'impresa.

#### **Art. 10 - Rispondenza alle normative vigenti e controlli**

Ai sensi del D.Lgs n.172 del 21.05.2004, le ditte partecipanti sono tenute a garantire la sicurezza dei prodotti offerti.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà d'eseguire o fare eseguire da laboratori e/o personale qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, prima, dopo o durante l'esecuzione della fornitura, collaudi tecnico-qualitativi dei beni consegnati, ovvero verifiche atte ad evidenziare la rispondenza delle merci fornite a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.

Le spese inerenti la prima prova di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito della stessa, saranno sempre a carico della Ditta Aggiudicataria.

Per i controlli successivi, le spese saranno a carico dell'Azienda se il campione corrisponderà ai requisiti del presente Capitolato Speciale, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti, in caso contrario saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

#### **Art. 11 - Supporto tecnico – professionale**

La Ditta concorrente deve presentare insieme alla documentazione tecnica, programmi di formazione e/o addestramento di supporto al lavoro degli operatori che coprono tutto il periodo di durata della fornitura.

Tali programmi che dovranno comunque riguardare almeno i seguenti aspetti:

- addestramento agli operatori sul corretto utilizzo dei dispositivi offerti;
- formazione agli operatori sul tema del rischio biologico per l'operatore e per il paziente;

Si intende che tale supporto sarà interamente a carico del Fornitore.

#### **Art. 12- Acquisto di prodotti non espressamente richiesti a gara**

A corredo dell'offerta dovrà essere inserito il Listino Prezzi in vigore, con indicazione della percentuale di sconto applicata sul medesimo, da utilizzare per tutto il periodo di vigenza contrattuale, per l'eventuale acquisto di prodotti con misure diverse e/o similari a quelli ricompresi nel Lotto offerto; detta percentuale di sconto non dovrà essere inferiore alla percentuale di sconto offerta per i dispositivi in gara.

#### **Art. 13 - Norme di prevenzione e sicurezza**

La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e leggi collegate, secondo le procedure generali e particolari vigenti presso le Aziende Sanitarie.

#### **Art. 14 – Accertamento della quantità e qualità dei prodotti consegnati, verifiche di conformità**

L'accertamento della quantità e qualità dei prodotti forniti, avverrà nelle modalità di seguito indicate:

##### ***1) Accertamento della quantità dei prodotti consegnati***

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi. Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate.

La firma apposta per ricevuta all'atto del ricevimento della merce, indica solo una verifica circa la corrispondenza del numero dei colli inviati.

##### ***2) Accertamento della qualità dei prodotti consegnati***

Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato dal Servizio presso cui dovrà essere effettuata la consegna; agli effetti della verifica qualitativa, la firma apposta per ricevuta dei prodotti al momento della consegna non impegna le Aziende Sanitarie, le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna stessa.

L'accettazione della merce, pertanto, non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto della utilizzazione del prodotto.

La ditta fornitrice deve rispondere, in qualsiasi momento, di eventuali danni a persone delle Azienda destinatarie o a terzi derivanti dall'utilizzo del prodotto fornito, causa difetti ed imperfezioni dello stesso.

I prodotti forniti che a giudizio del Servizio presso cui dovrà essere effettuata la consegna o dei Servizi utilizzatori non risultino conformi alla qualità convenuta ed esaminata in sede di gara, o siano scaduti o siano prossimi alla scadenza, dovranno essere ritirati dalla ditta aggiudicataria, la quale dovrà provvedere all'immediata sostituzione.

La merce non accettata resta a disposizione del fornitore a suo rischio e pericolo; il fornitore dovrà ritirarla a sue spese; è a carico dello stesso fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce



non ritirata.

Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente accredito nei confronti della Azienda.

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c.

L'accettazione delle forniture da parte delle Aziende Sanitarie non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, le Aziende si riservano la facoltà:

di respingere la merce contestata, la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria;

di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale;

di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso, la stessa dovrà essere immediatamente integrata;

di risolvere il contratto.

La merce contestata resta a disposizione della ditta, ai fini del suo ritiro, per un periodo di 15 giorni.

## **Art. 15 - Modalità di esecuzione della fornitura**

### **15.1 TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA**

Tutti i prodotti che verranno consegnati dovranno essere confezionati, conservati e trasportati in adempimento alle vigenti disposizioni di legge.

La consegna delle merci, le modalità di frequenza e i relativi quantitativi saranno determinati da ciascuna delle 3 Aziende, sulla base degli ordinativi trasmessi dal proprio Servizio di Farmacia.

I tempi di consegna non dovranno essere superiori ai 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine e non saranno subordinati a minimi d'ordine stabiliti dalla Ditta Aggiudicataria, ma eventualmente concordati dalla Ditta e accettati dal Servizio di Farmacia dell'Azienda.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda, la Ditta Aggiudicataria dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine.

In caso di impossibilità alla consegna nelle quantità e nei termini previsti, la Ditta Aggiudicataria provvederà a dare tempestiva comunicazione e, ove lo stesso lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di dispositivi ordinata, concordando contestualmente un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna della parte restante.

Ove necessario, l'Azienda provvederà, previa comunicazione per iscritto al fornitore, ad acquistare i beni oggetto dell'appalto sul libero mercato e a richiedere il risarcimento per la spesa eventualmente aggiuntiva che andrà a sostenere.

L'attività di consegna dei prodotti, si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna a magazzino.

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.



L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento della Richiesta di Consegna/ordine, data della Richiesta di Consegna/ordine, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

I materiali oggetto di fornitura al momento della consegna dovranno possedere una validità residua non inferiore ai **due terzi** della validità massima prevista, salvo casi specificati nel presente capitolato.

## **15.2 SOSTITUZIONE MATERIALE PER DIFETTI E IMPERFEZIONI**

Qualora la merce inviata non corrispondesse, in tutto od in parte ai requisiti stabiliti dal presente Capitolato d'appalto, dovrà essere sostituita al più presto dal fornitore e questo anche nel caso che il rilievo avvenga dopo la consegna.

L'Aggiudicatario dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione, anche telefonica, i prodotti non conformi alle caratteristiche richieste con il presente Capitolato, anche se manomessi o sottoposti ad esame di controllo. In pendenza od in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione appaltante per l'eventuale ulteriore degrado o deprezzamento che i prodotti stessi dovessero subire.

La vista e l'accettazione dei prodotti da parte del personale incaricato non solleva la Ditta Aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo.

La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Azienda se non come attestazione della quantità ricevuta: pertanto, la stessa si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi.

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l'Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

## **Art. 16 - Innovazione tecnologica**

Qualora il Fornitore aggiudicatario, durante il periodo di durata del contratto, ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, potrà proporre la sostituzione dei prodotti aggiudicati, su richiesta delle Aziende, con versioni tecnologicamente migliorative o del tutto innovative, purché soddisfino efficacemente i requisiti essenziali e preferenziali descritti negli allegati nn. 1 e 2 al capitolato, senza alcun onere aggiuntivo e non appena disponibili sul mercato.

Nel caso in cui il Fornitore, nel corso del contratto, sostituisca o introduca in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, il medesimo si impegna a fornire quest'ultimo allo stesso prezzo di quello aggiudicato, (inclusa formazione ed aggiornamento) secondo la disciplina di cui al seguente paragrafo. L'Azienda avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall'Azienda, l'Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

## **16.1 VARIAZIONE DEI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA**

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione della Azienda Sanitaria utilizzatrice, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni

economiche del prodotto aggiudicato, (inclusa formazione ed aggiornamento).

### **Art. 17 - Norme di prevenzione e sicurezza**

La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e leggi collegate, secondo le procedure generali e particolari vigenti presso le Aziende Sanitarie.

### **Art. 18- Inadempimenti e penalità**

L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione di penalità:

- in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato;
- in caso di esecuzione parziale: 70 % del valore della prestazione non eseguita.

E' inoltre prevista la possibilità di applicare apposite penalità, per ulteriori infrazioni derivanti dalla non applicazione del presente capitolato e della normativa vigente, a discrezione delle Aziende Sanitaria variabili da un minimo di euro 50,00 (cinquanta) ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell'esecuzione del contratto, potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sulla cauzione definitiva che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrata.

### **Art.19 – Risoluzione e recesso dal contratto**

Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), con incameramento definitivo della cauzione e/o applicazione di una penale equivalente, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale;
- ove il Fornitore ceda il contratto;

- ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie.

Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ. Previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora:

-il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;

-il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

-il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;

-il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

-il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitarie;

-il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell'appalto;

-il fornitore non rispetti i termini di consegna;

-si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive).

-si verifichi quanto previsto all'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011;

Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale allegato al disciplinare di gara, con conseguente incameramento della cauzione ed alle altre sanzioni previste nel disciplinare medesimo che dovrà essere sottoscritto e restituito per accettazione come meglio specificato.

In caso di risoluzione del contratto per una delle sopra indicate cause, le Aziende Sanitarie incamereranno a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Le Aziende possono recedere dal contratto qualora nei rispettivi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura.

Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

Le Aziende possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

## **Art. 20- Fatturazione e pagamento**

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate alle Aziende Sanitarie, in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture, della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi, nonché della regolarità contributiva del Fornitore (DURC).

Per i fini indicati al primo comma, la fattura dovrà riportare nel testo anche gli estremi (sigla, numero e data) degli ordini di approvvigionamento emessi e del documento di accompagnamento.

Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine (laddove presente) e Codice/i CIG di riferimento per ciascun bene/servizio oggetto del documento.

Le fatture e le bolle di accompagnamento relative alla fornitura in questione dovrà essere intestata ed inviata all'indirizzo di questa Azienda – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni.

#### **Art. 21 - Termini di pagamento**

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende, interrompere le prestazioni previste.

#### **Art.22 – Corrispettivi**

Il corrispettivo della fornitura è stato determinato a proprio rischio dal Frnitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutto il periodo di efficacia dell'appalto, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 23 - Garanzia fideiussoria**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre (in occasione della stipula del contratto) una **garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva**, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è, altresì, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. **Resta ferma la riduzione del 50% dell'importo della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.** La cauzione definitiva sarà svincolata al termine di efficacia del contratto

#### **Art.24 - Stipulazione del/i contratto/i**

**Il/I contratto/i con la/e ditta/e aggiudicataria/e sarà/saranno stipulato/i nelle forme previste dalla vigente normativa, da ciascuna Azienda sanitaria.**

Al momento della stipula del contratto la/e ditta/e aggiudicataria/e dovranno presentare tutta la documentazione propedeutica alla formalizzazione del contratto medesimo.

#### **Art. 25 - Divieto di cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità del medesimo, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Azienda Sanitaria - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art.26 - Spese di partecipazione, di contratto ed iva**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara sono a carico della ditta concorrente. Sono a carico del Fornitore le spese di bollo, scritturazione, copia ed eventuale registrazione dei contratti, nonché tutte le spese comunque connesse alla fornitura. E' a carico delle Aziende Sanitarie il pagamento dell'IVA.

#### **Art.27 – Disposizioni di prevenzione della corruzione**

L'appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di ciascuna Azienda Sanitaria, che è pubblicato sui siti di ciascuna Azienda Sanitaria ([www.uslumbria1.gov.it](http://www.uslumbria1.gov.it), [www.uslumbria2.it](http://www.uslumbria2.it), [www.ospedale.perugia.it](http://www.ospedale.perugia.it), [www.aosppterni.it](http://www.aosppterni.it)) che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine alle Aziende Sanitarie, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda medesima.

#### **Art.28– Controversie**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il foro di Perugia.

#### **Art.29 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dall'avviso di gara, dalla lettera di invito e dal presente capitolato, si fa rinvio al D.lgs 50/2016, nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre che al codice civile.

Il RUP  
*Dott.ssa Cinzia Angione*

**L'Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l.**  
**Azienda Ospedaliera di Perugia**  
*Ing. Giancarlo Bizzarri*